

**REGOLAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA**

Il giorno 19 gennaio 1984

la Cassa di Risparmio di Venezia rappresentata dal Presidente Prof. Alfredo Guarini, assistito dal Condirettore Generale Rag. Giovanni Fornaro e dal Dirigente Rag. Piero Dissera

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Piergiorgio Lauritano, dai Sigg. Alberto Giganti e Vitaliano Busso in rappresentanza delle S.A.S. aziendali;

la Federazione Italiana Bancari (FIB-CISL) rappresentata dal Segretario Provinciale Responsabile Sig. Renzo Perini, dai Sigg. Mauro Battistoni e Francesco Paolo Del Chiaro in rappresentanza delle S.A.S. aziendali;

la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Roberto Tassan, dai Sigg. Ezio Sclabi ed Emilio Vianello in rappresentanza delle S.A.S. aziendali;

la Unione Italiana Bancari (UIB-UIL) rappresentata dal Segretario Coordinatore S.A.S. aziendali Sig. Francesco Tarlà e dalla Signora Annachiara Marin in rappresentanza delle S.A.S. aziendali;

il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno ed Enti equiparati (FEDERDIRIGENTI) rappresentato dai componenti la Delegazione Aziendale: Sigg. Paolo Piantini, Adriano Bianco, Giovanni Paolo Gottardo e Alvise Simonato;

premessso

che le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previdenziale aziendale di cui alla normativa che segue è stato chiesto ed ottenuto fin dalla sua origine dal personale della Cassa di Risparmio di Venezia in alternativa a rivendicazioni attinenti al trattamento retributivo spettante durante l'attività di servizio;

che la normativa attualmente in vigore per il trattamento di previdenza dovuto dalla Cassa di Risparmio di Venezia al personale, costituita dal Regolamento del 15 ottobre 1963 e successivi aggiornamenti, è regolata da accordi con le predette Organizzazioni Sindacali;

che la normativa anzidetta ottenne l'adesione dei dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia, che singolarmente prestarono la loro opzione scritta;

che si è convenuto di dare ai predetti accordi una regolamentazione organica e sistematica del trattamento di previdenza dovuto dalla Cassa di Risparmio di Venezia al proprio personale, confermandosi tutti i diritti nella normativa odierna già previsti, con gli adattamenti via via intervenuti e con ulteriori miglioramenti, restando escluso ogni intento novativo ;

che resta fermo e autonomamente regolamentato dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale quanto previsto per il trattamento di fine rapporto di lavoro e per l'ordinario trattamento di quiescenza;

tutto ciò premesso

si è convenuto di disciplinare come segue il trattamento previdenziale dovuto dalla Cassa di Risparmio di Venezia al proprio personale: